

D.G.R. 5 luglio 2011, n. 965 (1)

Attuazione degli interventi di sostegno ai centri di accoglienza o case rifugio. *Articolo 30, L.R. 16 febbraio 2010, n. 11. Anno 2011.*

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 15 luglio 2011, n. 52.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La *legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11* “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010”, all'*articolo 30* “Interventi di sostegno a centri di accoglienza o case rifugio”, prevede che la Regione del Veneto promuova la realizzazione ed il miglioramento strutturale di centri di accoglienza o case rifugio destinate ad ospitare donne, sole o con figli, vittime di violenza, persecuzione e maltrattamenti.

A tali fini, nel Bilancio regionale di previsione per l'anno 2010 era previsto un finanziamento di euro 900.000,00 per spese di investimento e euro 100.000,00 per spese di gestione.

Per perseguire i predetti obiettivi la legge dispone che la Giunta regionale debba stabilire, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma stessa, “..forme e modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali, eventualmente in partenariato con soggetti del privato sociale con specifica competenza in materia, previa ricognizione dell'esistente e delle necessità”.

La Giunta regionale, con *Delib.G.R. 20 luglio 2010, n. 1860*, ha adempiuto nei termini a quanto disposto dalla legge, dando conto dell'esistente e stabilendo forme e modalità per la concessione dei finanziamenti.

Successivamente, espletata la procedura conseguente alla presentazione delle domande, il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali con D. Dirig. reg. 13 dicembre 2010, n. 448 ha approvato il riparto del finanziamento per il 2010.

Per l'anno 2011, la *legge regionale 18 marzo 2011, n. 8* “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011” ha previsto per gli interventi in argomento, lo stanziamento di euro 800.000,00 per spese di investimento a carico del capitolo 101440 “Interventi regionali a sostegno dei centri di accoglienza o di case rifugio - *articolo 30, L.R. 16 febbraio 2010, n. 11*” e di euro 200.000,00 per spese di gestione a carico del capitolo 101550 “Azioni regionali a sostegno dei centri di accoglienza o di case rifugio - *art. 30, L.R. 16 febbraio 2010, n. 11*”.

Con il presente provvedimento si intende dare attuazione, anche per l'anno 2011, a quanto previsto dall'*articolo 30 della L.R. n. 11/2010*.

Per quanto attiene alla ricognizione dei centri di accoglienza/ case rifugio esistenti sul territorio veneto si ricorda, come indicato nella precedente *Delib.G.R. n. 1860/2010*, che la predetta attività è stata effettuata nel corso del 2009 con il “Programma di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza contro le donne e in famiglia” (*Delib.G.R. 25 novembre 2008, n. 3598* e *Delib.G.R. 17 novembre 2009, n. 3463*) ed il data base che annovera le strutture (consultabile al seguente link: <http://www.onvd.org/ONVDStrutture/index.php>) è in costante aggiornamento a cura dell'Osservatorio Nazionale Violenza Domestica (ONVD) dell'Università degli Studi di Verona, sulla base di apposita convenzione.

Di seguito, invece, sono riportati i criteri e le modalità per la concessione del contributo:

A) Beneficiari dell'intervento

Anche per il 2011 il finanziamento è riservato alle strutture preposte all'accoglienza di donne, sole o con figli minori, vittime di violenza domestica nelle diverse accezioni (fisica, sessuale, psicologica, economica).

B) Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo I Comuni del Veneto.

C) Tipologia di strutture da realizzare

Strutture pubbliche in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli minori, nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale, che deve inoltre assicurare un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Possono ricorrere alle case di accoglienza tutte le donne vittime di violenza domestica, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza. Le case assicurano l'anonimato della donna salvo diversa decisione della donna stessa. I servizi sono gratuiti, anche per i cittadini non residenti nel Comune in cui è ubicata la struttura e per le donne straniere. Le case garantiscono l'accoglienza delle ospiti 24 ore su 24 per l'intero arco dell'anno e per un periodo definito.

Queste strutture devono possedere i seguenti requisiti minimi generali per la gestione:

- assicurare l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate;
- organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
- predisporre per le persone ospitate un piano personalizzato;
- prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata;
- assicurare il rispetto rigoroso per i dipendenti delle norme contrattuali in materia;
- assicurare la presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
- predisporre un registro degli ospiti costantemente aggiornato;
- predisporre un registro del personale dipendente costantemente aggiornato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato;
- organizzare gli spazi così come in uso nelle civili abitazioni; gli ambienti devono essere curati ed esteticamente gradevoli, il più possibile somiglianti alle abitazioni private.

I requisiti minimi strutturali devono essere i seguenti:

- rispettare le norme previste per gli alloggi destinati a civile abitazione;
- l'arredamento deve consentire una comoda e sicura fruibilità e deve contribuire a rendere l'ambiente sicuro, confortevole e familiare, garantendo buone condizioni di vivibilità ed un'agevole manutenzione igienica;
- garantire uno spazio riservato per le operatrici residenti, tale da garantire la loro privacy.

D) Tipologia di interventi finanziabili

Interventi per la realizzazione e/o il miglioramento di centri di accoglienza/case rifugio aventi le caratteristiche sopra descritte, finalizzati a:

- la realizzazione di nuovi edifici o l'acquisto di immobili;
- l'adeguamento normativo o la ristrutturazione, anche mediante ampliamento, di edifici esistenti;
- l'acquisto di nuovi arredi e attrezzature.

Gli immobili oggetto dell'intervento devono appartenere all'Ente richiedente (oppure essere dal medesimo posseduti a titolo gratuito; il soggetto proprietario dell'immobile deve essere un ente pubblico).

Sugli edifici beneficiari del contributo dovrà essere istituito un vincolo decennale di destinazione d'uso finalizzato all'esercizio delle attività, in funzione delle quali il contributo viene concesso.

E) Spese ammissibili (inclusa IVA)

- spese per acquisto;
- spese di progetto o tecniche (comprehensive del collaudo di struttura e impianti);
- opere edili;
- impianti (idraulico, elettrico ecc.);
- tinteggiatura;
- spese per arredamento;
- spese di gestione (non superiori al 20% del costo del progetto).

F) Contributo concedibile

Il limite massimo del contributo concedibile è pari all'80% delle spese ritenute ammissibili e comunque non superiore a euro 150.000,00 comprensivo di spese d'investimento e di spese di gestione.

G) Criteri per la concessione dei contributi

- ciascun Ente potrà presentare una sola richiesta di contributo per una struttura;
- potrà essere finanziato un solo progetto per ambito territoriale provinciale; nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile in sede di riparto potrà essere valutata la possibilità di assegnare un ulteriore finanziamento all'ambito territoriale provinciale che presenta una minore presenza di strutture di questa tipologia nel proprio territorio;
- saranno ammessi al finanziamento esclusivamente i progetti i cui lavori non risultino completati alla data di presentazione della domanda;
- i progetti presentati verranno valutati sulla base dei seguenti ulteriori criteri:
 1. l'assenza/scarsità di servizi dedicati a tali beneficiari sul territorio;
 2. le specifiche esigenze dell'ambito di utenza potenziale di riferimento;
 3. l'esigenza di assicurare una diffusione equilibrata nel territorio delle strutture;
 4. la coerenza con Piani di Zona dei Servizi Sociali (*articolo 8 L.R. n. 56/1994*) del territorio di loro competenza;
 5. il numero di donne con o senza figli minori ai quali è possibile assicurare ospitalità, con eventuale preferenza a strutture che accolgono anche donne sole;
 6. la percentuale di co-finanziamento assicurata dal richiedente superiore al 20%;
 7. la data di ricevimento della domanda.

H) Durata del progetto (per progetti ammessi a contributo)

- le attività che comportano spese di investimento dovranno essere concluse entro il 31.12.2015, con obbligo di presentazione della documentazione finale entro il 31.03.2016. Eventuali proroghe potranno essere concesse su motivata richiesta del beneficiario.
- le attività che comportano spese di gestione dovranno essere concluse e rendicontate entro il 31.08.2013.

In considerazione di quanto evidenziato, si propone di approvare l'allegato schema di bando del Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali, (Allegato A) e la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo relative agli interventi per la realizzazione e il miglioramento strutturale di centri di accoglienza/case rifugio di cui all'*articolo 30 della L.R. n. 11/2010 (Allegato B)*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'*articolo 33, secondo comma, dello Statuto*, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista l'*articolo 30 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11*;

- Vista la *L.R. 18 marzo 2011, n. 8*;

- Visti gli atti d'ufficio.

Delibera

[Testo della deliberazione]

1. di ritenere le premesse e gli *Allegati A e B*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali in applicazione dell'*articolo 30* "Interventi di sostegno a centri di accoglienza o case rifugio" della *legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11*, dettagliatamente descritti in premessa;

3. di approvare lo schema di bando a firma del Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali, (*Allegato A*) e la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo relative agli interventi per la realizzazione e il miglioramento strutturale di centri di accoglienza/case rifugio di cui all'*articolo 30 della L.R. n. 11/2010 (Allegato B)*;

4. di determinare in euro 800.000,00 (spese d'investimento) ed in euro 200.000,00 (spese di gestione) gli importi massimi delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati rispettivamente sul capitolo 101440 "Interventi regionali a sostegno dei centri di accoglienza o di case rifugio - *articolo 30, L.R. 16 febbraio 2010, n. 11*" e sul capitolo 101550 "Azioni regionali a sostegno dei centri di accoglienza o di case rifugio - *art 30, L.R. 16 febbraio 2010, n. 11*";

5. di dare atto che la spesa di gestione, a carico del capitolo 101550 "Azioni regionali a sostegno dei centri di accoglienza o di case rifugio - *art 30, L.R. 16 febbraio 2010, n. 11*", di cui si demanda l'impegno con successivi atti del citato Dirigente non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della *L.R. n. 1/2011*;

6. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Relazioni Internazionali, dell'esecuzione del presente provvedimento, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali;

7. di disporre altresì la pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento, nonché l'inserzione, a cura della competente Direzione regionale Comunicazione e Informazione, del Bando di cui al precedente punto 3), sui quotidiani più diffusi nel Veneto.

Progetti per la realizzazione ed il miglioramento strutturale di Centri di Accoglienza/Case Rifugio destinati ad ospitare donne, sole o con figli minori, vittime di violenza domestica.

***Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Finanziaria 2010”, articolo 30* “Interventi di sostegno a centri di accoglienza o case rifugio”.**

Il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali,

Vista la *legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Finanziaria 2010”* che all'*articolo 30* “Interventi di sostegno a centri di accoglienza o case rifugio” stabilisce che la Regione del Veneto promuova la realizzazione e il miglioramento strutturale di centri di accoglienza/case rifugio destinate ad ospitare donne, sole o con figli, vittime di violenza, persecuzione e maltrattamento, demandando alla Giunta regionale di stabilire forme e modalità per la concessione dei finanziamenti ad Enti locali, eventualmente in partenariato con soggetti del privato sociale con specifica competenza in materia;

Vista la *legge regionale 18 marzo 2011, n. 8 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011”* che ha previsto lo stanziamento di euro 800.000,00 per spese di investimento a carico del capitolo 101440 “Interventi regionali a sostegno dei centri di accoglienza o case rifugio - *articolo 30, L.R. 16 febbraio 2010, n. 11*” e di euro 200.000,00 per spese di gestione a carico del capitolo 101550 “Azioni regionali a sostegno dei centri di accoglienza o di case rifugio -*art. 30, L.R. 16 febbraio 2010, n. 11*”.

Vista la deliberazione n. del con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione ed il miglioramento strutturale di centri di accoglienza/case rifugio destinate ad ospitare donne, sole o con figli minori, vittime di violenza domestica e ha approvato lo schema di bando a firma del Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali e la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo per l'anno 2011.

rende noto

I. Stanziamento

Per il finanziamento dei progetti per la realizzazione e il miglioramento strutturale di centri di accoglienza/case rifugio destinate ad ospitare donne, sole o con figli minori, vittime di violenza domestica nelle sue diverse accezioni (fisica, sessuale, psicologica, economica) è previsto lo stanziamento di euro 800.000,00 per spese di investimento ed euro 200.000,00 per spese di gestione a valere rispettivamente sul capitolo 101440 e sul capitolo 101550 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011.

II. Beneficiari finali dell'intervento

Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza domestica nelle sue diverse accezioni (fisica, sessuale, psicologica, economica) che potranno essere accolte nei centri di accoglienza/case rifugio finanziati con il presente bando, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza.

III. Soggetti finanziabili

I Comuni del Veneto per la realizzazione ed il miglioramento strutturale di centri di accoglienza/case rifugio destinate ad ospitare donne, sole o con figli minori, vittime di violenza

domestica. L'intervento dovrà essere coerente con i Piani di Zona dei Servizi Sociali (*articolo 8 L.R. n. 56/1994*) del territorio di loro competenza.

IV. Tipologie di strutture finanziabili

I centri di accoglienza/case rifugio oggetto di finanziamento sul presente bando sono strutture pubbliche in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli minori, nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale, che devono inoltre assicurare un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonomia individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Possono ricorrere alle case di accoglienza tutte le donne vittime di violenza domestica, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza. Le case assicurano l'anonimato della donna salvo diversa decisione della stessa. I servizi sono gratuiti, anche per i cittadini non residenti nel Comune in cui è ubicata la struttura e per le donne straniere. Le case garantiscono l'accoglienza delle ospiti 24 ore su 24 per l'intero arco dell'anno e per un periodo definito. Queste strutture devono possedere i seguenti requisiti minimi generali per la gestione:

- a) assicurare l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate;
- b) organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
- c) predisporre per le persone ospitate un piano personalizzato;
- d) prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata;
- e) assicurare il rispetto rigoroso per i dipendenti delle norme contrattuali in materia;
- f) assicurare la presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
- g) predisporre un registro degli ospiti costantemente aggiornato;
- h) predisporre un registro del personale dipendente costantemente aggiornato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato;
- i) organizzare gli spazi così come in uso nelle civili abitazioni; gli ambienti devono essere curati ed esteticamente gradevoli, il più possibile somiglianti alle abitazioni private.

I requisiti minimi strutturali devono essere i seguenti:

- a) rispettare le norme previste per gli alloggi destinati a civile abitazione;
- b) l'arredamento deve consentire una comoda e sicura fruibilità e deve contribuire a rendere l'ambiente sicuro, confortevole e familiare, garantendo buone condizioni di vivibilità ed un'agevole manutenzione igienica;
- c) garantire uno spazio riservato per le operatrici residenti, tale da garantire la loro privacy.

V. Tipologia di intervento finanziabile

Interventi per la realizzazione e/o il miglioramento di Centri di accoglienza/case rifugio aventi le caratteristiche sopra descritte, finalizzati a:

- a) la realizzazione di nuovi edifici o l'acquisto di immobili;
- b) l'adeguamento normativo o la ristrutturazione, anche mediante ampliamento, di edifici esistenti;
- c) l'acquisto di nuovi arredi e attrezzature.

Gli immobili oggetto dell'intervento devono appartenere al soggetto richiedente (oppure essere dal medesimo posseduti a titolo gratuito; il soggetto proprietario dell'immobile deve essere un ente pubblico).

Sugli edifici beneficiari del contributo dovrà essere istituito un vincolo decennale di destinazione d'uso finalizzato all'esercizio delle attività, in funzione delle quali il contributo viene concesso.

VI. Ammissibilità delle richieste di contributo

Le richieste di contributo dovranno rispettare a pena di inammissibilità le seguenti condizioni:

- a) ciascun Comune potrà presentare una sola richiesta di contributo per una struttura;
- b) saranno ammessi al finanziamento esclusivamente i progetti i cui lavori non risultino completati alla data di presentazione delle domanda;
- c) gli immobili oggetto dell'intervento devono appartenere all'Ente richiedente (oppure essere dal medesimo posseduti a titolo gratuito) e il soggetto proprietario dell'immobile deve essere un ente pubblico;
- d) sugli edifici beneficiari del contributo dovrà essere istituito un vincolo decennale di destinazione d'uso finalizzato all'esercizio delle attività, in funzione delle quali il contributo viene concesso.

VII. Criteri di valutazione richieste di contributo

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'assenza/scarsità di servizi dedicati a tali beneficiari sul territorio;
- b) le specifiche esigenze dell'ambito di utenza potenziale di riferimento;
- c) l'esigenza di assicurare una diffusione equilibrata nel territorio delle strutture;
- d) la coerenza con Piani di Zona dei Servizi Sociali (*articolo 8 L.R. n. 56/1994*) del territorio di loro competenza;
- e) il numero di donne con o senza figli minori ai quali è possibile assicurare ospitalità, con eventuale preferenza a strutture che accolgono anche donne sole;
- f) la percentuale di co-finanziamento assicurata dal richiedente superiore al 20%;
- g) la data di ricevimento della domanda.

VIII. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili al finanziamento le seguenti spese (IVA inclusa):

- a) spese per acquisto;
- b) spese di progetto o tecniche (comprensive del collaudo di struttura e impianti);
- c) opere edili;
- d) impianti (idraulico, elettrico ecc.);
- e) tinteggiatura;
- f) spese per arredamento;
- g) spese di gestione (non superiori al 20% del costo del progetto).

In fase di valutazione dei progetti gli Uffici competenti potranno apportare riduzioni ai costi preventivati dei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse.

IX. Graduatoria

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria che verrà approvata con decreto del Dirigente della Struttura competente entro 180 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande indicati nel presente bando.

Potrà essere finanziato un solo progetto per ambito territoriale provinciale. Gli Enti ammessi in graduatoria otterranno il contributo regionale sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile in sede di riparto potrà essere valutata la possibilità di assegnare un ulteriore finanziamento all'ambito territoriale provinciale che presenta una minore presenza di strutture di questa tipologia nel proprio territorio.

X. Contributo concedibile

La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima del 80% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non potrà comunque superare l'importo complessivo massimo di euro 150.000,00 (comprensivo di spese di investimento e di spese di gestione) per ogni domanda ammessa al finanziamento, con obbligo per il beneficiario di rendicontare una somma almeno pari al costo preventivato considerato ammissibile per ogni tipologia di spesa così come indicata nel provvedimento di approvazione del riparto del finanziamento. I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei progetti approvati.

XI. Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi

Gli Enti beneficiari dovranno dichiarare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo l'accettazione dello stesso (su modulistica fornita dalla Regione), pena la decadenza della assegnazione.

- Spese di investimento: il contributo per le spese di investimento verrà erogato secondo le seguenti modalità:

1. 60% del contributo, previa adozione del decreto di approvazione del progetto da parte del Dirigente della Struttura regionale competente, a seguito della presentazione da parte del rappresentante legale dell'ente beneficiario entro 12 mesi (4 mesi nel caso l'intervento riguardi prevalentemente l'acquisto di arredi e/o attrezzature) dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo della seguente documentazione:

a) elaborati di progetto a livello di progettazione definitiva, di cui al *D.Lgs. n. 163/2006* e s.m.i. e alla *legge regionale n. 27/2003* (in duplice copia, di cui una su supporto informatico);

b) relazione del Responsabile Unico del Procedimento, redatta sulla base dello schema fornito dalla Regione, con indicazione dei tempi di inizio e ultimazione dei lavori (che comunque non dovranno prolungarsi oltre il termine di 24 mesi);

c) provvedimento dell'Ente beneficiario di approvazione dell'opera (o del preventivo di spesa nel caso di acquisto arredi e/o attrezzature) con il relativo quadro economico e piano finanziario;

d) parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Sindaci competente per territorio in merito alla coerenza con il Piano di Zona dei Servizi Sociali;

e) il relativo permesso a costruire;

f) autorizzazione del proprietario (pubblico) ad eseguire i lavori, nel caso in cui l'immobile oggetto dell'intervento sia concesso in uso gratuito, dal soggetto beneficiario del contributo regionale.

Per gli interventi riguardanti il solo acquisto di immobili la documentazione da presentare dovrà includere: copia della perizia giurata di stima dell'immobile, una copia del contratto di acquisto o del preliminare di acquisto unitamente a quanto indicato alle lettere b), c), d) ed alla planimetria.

Per gli interventi riguardanti prevalentemente l'acquisto di arredi e/o attrezzature la documentazione da presentare consisterà in quella indicata ai punti b) e c), nonché in una planimetria con l'indicazione dei locali ove gli stessi saranno ubicati.

2. 40% quale saldo del contributo a conclusione dei lavori, previa presentazione alla Direzione regionale Relazioni Internazionali, entro e non oltre il 31.03.2016 della seguente documentazione da parte dell'Ente beneficiario:

a. relazione finale sull'attività svolta, corredata dalla eventuale documentazione fotografica disponibile (su supporto informatico);

b. rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese fornito dalla Regione, indicante, per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti contabili che ne attestino l'effettivo sostenimento;

c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - resa ai sensi del *D.P.R. n. 445/2000* e su modulistica fornita dalla Regione - comprensiva di dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato e di attestazione del luogo dove gli originali dei documenti di spesa sono depositati;

d. il certificato di regolare esecuzione/fornitura o di collaudo e il vincolo di destinazione d'uso per 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori;

e. il regolamento di gestione della struttura realizzata.

- Spese di gestione: per quanto attiene alle spese di gestione delle strutture in argomento si rende necessario definire diverse modalità di chiusura delle attività e di rendicontazione delle stesse, al fine di consentire il rispetto delle obbligazioni entro i termini indicati dall'*articolo 51 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39* "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", secondo le modalità di seguito indicate:

1. 60% del contributo assegnato per le spese di gestione, previa adozione del decreto di approvazione del progetto da parte del Dirigente della Struttura regionale competente in concomitanza con la presentazione della documentazione richiesta per l'acconto del contributo per le spese di investimento;

2. 40% quale saldo del contributo assegnato per le spese di gestione previa presentazione alla Direzione regionale Relazioni Internazionali, entro il 30.08.2013, della seguente documentazione:

a. Relazione finale sull'attività svolta;

b. Rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese fornito dalla Regione, indicante, per ciascuna spesa, gli estremi dei documenti contabili che attestano l'effettuazione delle spese;

Negli avvisi, manifesti o altro materiale informativo relativo all'iniziativa finanziata dovrà essere riportata la dicitura "Realizzato con il contributo della Regione del Veneto"; tale documentazione dovrà essere prodotta in sede di relazione conclusiva.

La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di una somma non inferiore al costo complessivo ammissibile per ogni tipologia di spesa così come indicata nel provvedimento di approvazione del riparto del finanziamento.

Nel caso tale somma risultasse inferiore, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell'eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto, maggiorato degli interessi legali. In ogni caso deve essere mantenuta la percentuale di co-finanziamento indicata in sede di domanda.

Si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure la realizzazione dei progetti non rispetti le scadenze sopra individuate o non sia conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo, con l'esclusione di eventuali variazioni al progetto, non sostanziali, o alla tempistica di realizzazione, autorizzate dal Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali.

XII. Durata del progetto

- le attività che comportano spese di investimento dovranno essere concluse entro il 31.12.2015, con obbligo di presentazione della documentazione finale entro il 31.03.2016. Eventuali proroghe potranno essere concesse su motivata richiesta del beneficiario.

- le attività che comportano spese di gestione dovranno essere concluse e rendicontate entro il 31.08.2013.

Dopo 10 mesi dalla data del decreto di approvazione del progetto definitivo è obbligatorio inviare una relazione sintetica sullo stato di avanzamento del progetto.

XIII. Variazioni al progetto

Ogni variazione progettuale che dovesse rendersi necessaria nella fase di attuazione dovrà essere preventivamente comunicata e potrà essere autorizzata, in seguito a valutazione degli Uffici, da parte del Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali. Le variazioni, in termini non sostanziali, potranno essere richieste relativamente a:

a. durata: sulla base di una richiesta da parte del soggetto beneficiario, adeguatamente e validamente motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività e di presentazione della documentazione conclusiva di progetto;

b. attività e/o previsioni di spesa: sulla base di una richiesta, con adeguata motivazione, da parte dell'Ente che dettagliatamente illustra le variazioni di attività e/o di budget.

XIV. Presentazione della domanda

Tutte le richieste di contributo dovranno essere compilate esclusivamente avvalendosi del modulo di domanda allegato al presente Bando, disponibile sul sito Web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it) alla voce "Bandi Finanziamenti".

Le richieste di contributo dovranno, a pena di decadenza, essere consegnate a mano entro le ore 12.00 del 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, o inviate per posta certificata, entro la medesima data, al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it (le informazioni sulle modalità di trasmissione con posta certificata si trovano su: <http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Affari+Generali+Archivio+Generale/PEC+Regione+Veneto.htm>), o inoltrate a mezzo raccomandata a.r. entro la medesima data (in tal caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) al:

Presidente della Giunta regionale del Veneto,

Direzione Relazioni Internazionali

Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23

30121 Venezia

Sul frontespizio della busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: "Domanda di finanziamento per "Interventi di sostegno a centri di accoglienza o case rifugio anno 2011".

Il modulo dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte (dattiloscritto o compilato a computer), pena la non ammissibilità dello stesso, e vi dovrà essere allegata copia del documento di identità del rappresentante legale dell'Ente. In proposito, si precisa che il soggetto che sottoscrive la domanda deve coincidere con il soggetto prestatore delle dichiarazioni in essa contenute, e non saranno ammesse domande presentate con firma fotocopiata o con firma scansionata.

Importante ai fini della ammissibilità della domanda inviata tramite posta certificata (PEC):

- la e-mail dovrà contenere l'intestazione al Presidente della Giunta regionale del Veneto, Direzione Relazioni internazionali Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 30121 Venezia;

- la e-mail dovrà avere in allegato la domanda di contributo in formato pdf e gli allegati obbligatori in formato pdf;

- la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente richiedente con firma digitale, certificata da ente accreditato a tale proposito.

Il trattamento dei dati personali, in conformità al *D.Lgs. n. 196/2003* e del *Reg. reg. n. 2/2006* modificato con *Reg. reg. n. 1/2007*, è effettuato dagli uffici regionali per le finalità previste dalla *L.R. n. 11/2010 articolo 30*. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'*art. 7* del predetto decreto legislativo.

Informazioni potranno essere richieste alla Direzione Relazioni Internazionali:

tel. 041/2794309 - fax 041/2794390;

e-mail: relint@regione.veneto.it.

francesca.bullo@regione.veneto.it

claudia.peruzzi@regione.veneto.it